

Trattato sul commercio delle armi

Concluso a New York il 2 aprile 2013

Approvato dall'Assemblea federale il 26 settembre 2014¹

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 30 gennaio 2015

Applicazione provvisoria degli articoli 6 e 7 da parte della Svizzera a partire dal 30 gennaio 2015

Entrato in vigore per la Svizzera il 30 aprile 2015

(Stato 20 giugno 2023)

Preambolo

Gli Stati Parte al presente Trattato,

guidati dalle finalità e dai principi dello Statuto delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945²;

richiamando l'articolo 26 dello Statuto delle Nazioni Unite, che cerca di promuovere lo stabilimento ed il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale col minimo dispendio di risorse umane ed economiche mondiali per gli armamenti;

rimarcando il bisogno di prevenire e di eliminare il commercio illecito di armi convenzionali e di prevenire la loro diversione verso il mercato illecito o per utilizzi ed utilizzatori finali non autorizzati, inclusa la commissione di atti terroristici;

riconoscendo i legittimi interessi politici, economici, commerciali e di sicurezza degli Stati nel commercio internazionale di armi convenzionali;

ribadendo il diritto sovrano di ogni Stato di disciplinare e controllare le armi convenzionali esclusivamente all'interno del proprio territorio in conformità con il proprio ordinamento giuridico o costituzionale;

consapevoli che la pace e la sicurezza, lo sviluppo e i diritti umani costituiscono i pilastri del sistema delle Nazioni Unite e le fondamenta della sicurezza collettiva e riconoscendo che lo sviluppo, la pace e la sicurezza e i diritti umani sono interconnessi e si rafforzano mutualmente;

richiamando le Linee Guida della Commissione per il Disarmo delle Nazioni Unite sul trasferimento delle armi, adottate dall'Assemblea Generale con la Risoluzione 46/36H del 6 dicembre 1991;

prendendo nota del contributo fornito dal Programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti, dal Protocollo addizionale del 31 maggio 2001³ contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, che integra

RU **2015** 595; FF **2014** 1425

¹ RU **2015** 593

² RS **0.120**

³ RS **0.311.544**

la Convenzione delle Nazioni Unite del 15 novembre 2000⁴ contro la criminalità organizzata transnazionale, e dello Strumento internazionale volto a consentire agli Stati di identificare e rintracciare, in modo tempestivo e affidabile, armi leggere e di piccolo calibro illegali;

riconoscendo le conseguenze sociali, economiche, umanitarie e di sicurezza del commercio illecito e del commercio non regolamentato di armi convenzionali;

considerando che i civili, in particolare donne e bambini, rappresentano la grande maggioranza delle persone colpite dai conflitti armati e dalla violenza armata;

riconoscendo inoltre le sfide affrontate dalle vittime dei conflitti armati e il loro bisogno di cure adeguate, riabilitazione e di reinserimento sociale ed economico;

sottolineando che nessuna disposizione del presente Trattato impedisce agli Stati di mantenere e adottare ulteriori ed efficaci misure per favorire gli obiettivi e le finalità del Trattato;

consapevoli che il commercio, il possesso e l'uso di determinate armi convenzionali per svolgere attività di tipo ricreativo, culturale, storico e sportivo sono leciti e legittimi nella misura in cui tale commercio, possesso e uso sono autorizzati o tutelati dalla legge;

consapevoli anche del ruolo che possono svolgere le organizzazioni regionali nell'assistere, su richiesta, gli Stati Parte per l'attuazione del presente Trattato;

riconoscendo il ruolo volontario e attivo che la società civile, incluse le organizzazioni non governative, e il settore industriale possono svolgere nel sensibilizzare all'oggetto e alle finalità del presente Trattato nonché nel promuovere la sua attuazione;

affermando che la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali e la prevenzione della loro diversione non devono ostacolare la cooperazione internazionale e il commercio lecito di materiali, equipaggiamenti e tecnologie per finalità pacifiche;

evidenziando l'auspicio di raggiungere un'adesione universale al presente Trattato;

determinati ad agire secondo i seguenti principi:

Principi:

- il diritto naturale degli Stati all'autotutela individuale o collettiva, riconosciuto dall'articolo 51 dello Statuto delle Nazioni Unite,
- la risoluzione di controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale e la giustizia non siano messe in pericolo, ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 3 dello Statuto delle Nazioni Unite,
- l'astensione nelle relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di ogni Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite, ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 4 dello Statuto delle Nazioni Unite,

⁴ RS 0.311.54

- il non intervento in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 7 dello Statuto delle Nazioni Unite,
- il rispetto e la garanzia del rispetto del diritto internazionale umanitario ai sensi, tra l'altro, delle Convenzioni di Ginevra del 1949⁵, e il rispetto e la garanzia del rispetto dei diritti umani ai sensi, tra l'altro, dello Statuto delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani,
- la responsabilità di ogni Stato, in ottemperanza ai propri obblighi internazionali, di regolamentare in modo efficace il commercio internazionale di armi convenzionali e di prevenire la loro diversione, oltre alla responsabilità principale degli Stati di istituire ed attuare un regime nazionale di controllo,
- il rispetto dell'interesse legittimo di ogni Stato ad acquisire armi convenzionali per esercitare il proprio diritto alla legittima autodifesa e per contribuire alle operazioni di mantenimento della pace nonché di produrre, esportare, importare e trasferire armi convenzionali,
- l'attuazione del presente Trattato in maniera coerente, oggettiva e non discriminatoria,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Obiettivi e finalità

L'obiettivo del presente Trattato è di:

- istituire i più elevati standard internazionali comuni possibili al fine di regolare o migliorare la regolamentazione del commercio internazionale di armi convenzionali,
- prevenire ed eradicare il commercio illecito di armi convenzionali e prevenire la loro diversione;

al fine di:

- contribuire alla pace, alla sicurezza e alla stabilità internazionali e regionali,
- ridurre le sofferenze umane,
- promuovere la cooperazione, la trasparenza e l'agire responsabile degli Stati Parte nel commercio internazionale di armi convenzionali e quindi accrescere la fiducia reciproca fra gli Stati Parte.

Art. 2 Campo di applicazione

1. Il presente Trattato si applica a tutte le armi convenzionali incluse nelle seguenti categorie:

- a) carri armati;

⁵ RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51

- b) veicoli corazzati da combattimento;
- c) sistemi di artiglieria di grosso calibro;
- d) aerei da combattimento;
- e) elicotteri da attacco;
- f) navi da guerra;
- g) missili e lanciatori di missili; e
- h) armi leggere e di piccolo calibro.

2. Ai fini del presente Trattato, le attività di commercio internazionale includono l'esportazione, l'importazione, il transito, il trasbordo e l'intermediazione di armi, d'ora innanzi denominati «trasferimento».

3. Il presente Trattato non si applica al trasporto internazionale da parte o per conto di uno Stato Parte di armi convenzionali destinate al proprio uso, a condizione che le armi convenzionali restino di proprietà dello stesso Stato Parte.

Art. 3 Munizioni

Ciascuno Stato Parte istituisce e mantiene un regime nazionale di controllo per regolare l'esportazione delle munizioni sparate, lanciate o scaricate dalle armi convenzionali comprese nell'articolo 2 paragrafo 1 e applica le disposizioni previste dagli articoli 6 e 7 prima di autorizzare l'esportazione di tali munizioni.

Art. 4 Parti e componenti

Ciascuno Stato Parte istituisce e gestisce un regime nazionale di controllo per regolare l'esportazione di parti e componenti, qualora l'esportazione renda possibile l'assemblaggio delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 paragrafo 1, e applica le disposizioni previste dagli articoli 6 e 7 prima di autorizzare l'esportazione di tali parti e componenti.

Art. 5 Attuazione generale

1. Ciascuno Stato Parte attua il presente Trattato in maniera coerente, oggettiva, e non discriminatoria, tenendo conto dei principi espressi nel Trattato.

2. Ciascuno Stato Parte istituisce e gestisce un regime nazionale di controllo che includa anche una lista nazionale di controllo, al fine di attuare le disposizioni del presente Trattato.

3. Ciascuno Stato Parte è incoraggiato ad applicare le disposizioni del presente Trattato alla più ampia tipologia di armi convenzionali. Le definizioni nazionali di ognuna delle categorie previste dall'articolo 2 paragrafo 1 lettere a)–g) hanno almeno la stessa portata delle descrizioni utilizzate nel Registro delle armi convenzionali delle Nazioni Unite al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato. Per la categoria prevista dall'articolo 2 paragrafo 1 lettera h, le definizioni nazionali hanno almeno la stessa portata delle descrizioni utilizzate negli strumenti pertinenti delle Nazioni Unite al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato.

4. Ciascuno Stato Parte, in conformità con la sua legislazione nazionale, comunica la propria lista nazionale di controllo al Segretariato, il quale la mette a disposizione degli altri Stati Parte. Gli Stati Parte sono incoraggiati a rendere pubbliche le loro liste di controllo.

5. Ciascuno Stato Parte adotta le misure necessarie per attuare le disposizioni del presente Trattato e designa le autorità nazionali competenti allo scopo di istituire un regime nazionale di controllo efficace e trasparente che regolamenti il trasferimento delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 paragrafo 1 e di ogni altro bene previsto dagli articoli 3 e 4.

6. Ciascuno Stato Parte nomina uno o più punti di contatto nazionali incaricati di scambiare informazioni relative all'attuazione del presente Trattato. Ciascuno Stato Parte notifica al Segretariato, istituito ai sensi dell'articolo 18, i punti di contatto nazionali e mantiene tali informazioni aggiornate.

Art. 6 Divieti

1. Nessuno Stato Parte autorizza il trasferimento di armi convenzionali previste dall'articolo 2 paragrafo 1 o dei beni previsti dagli articoli 3 e 4, se tale trasferimento è suscettibile di violare i suoi obblighi derivanti da misure adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla base del Capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, in particolare relativamente all'embargo di armi.

2. Nessuno Stato Parte autorizza il trasferimento di armi convenzionali previste dall'articolo 2 paragrafo 1 o dei beni previsti dagli articoli 3 e 4, se tale trasferimento è suscettibile di violare i suoi obblighi internazionali pertinenti ai sensi degli accordi internazionali di cui è Parte, in particolare di quelli riguardanti il trasferimento o il traffico illecito di armi convenzionali.

3. Nessuno Stato Parte autorizza il trasferimento di armi convenzionali previste dall'articolo 2 paragrafo 1 o dei beni previsti dagli articoli 3 e 4 qualora al momento dell'autorizzazione sia a conoscenza del fatto che le armi o i beni possono essere utilizzati per la commissione di genocidi, crimini contro l'umanità, gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949, attacchi diretti a obiettivi o soggetti civili protetti in quanto tali o altri crimini di guerra definiti come tali dagli accordi internazionali di cui lo Stato è parte.

Art. 7 Esportazione e valutazione dell'esportazione

1. Se l'esportazione non è proibita dall'articolo 6, ciascuno Stato Parte esportatore, prima dell'autorizzazione di esportazione delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 paragrafo 1 o di ogni altro bene previsto dagli articoli 3 e 4, sotto la propria giurisdizione e in conformità con il proprio sistema di controllo nazionale valuta, in maniera obiettiva e non discriminatoria, e prendendo in considerazione ogni elemento pertinente, incluse le informazioni fornite dallo Stato importatore ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 1, se le armi convenzionali o i beni:

- a) possono contribuire a minacciare la pace e la sicurezza;
- b) possono essere utilizzati per:

- i) commettere o facilitare una grave violazione del diritto internazionale umanitario;
- ii) commettere o facilitare una grave violazione del diritto internazionale dei diritti umani;
- iii) commettere o facilitare un atto che costituisce un illecito ai sensi delle convenzioni internazionali o dei protocolli relativi al terrorismo di cui lo Stato esportatore è parte; oppure
- iv) commettere o facilitare un atto che costituisce un illecito ai sensi delle convenzioni internazionali o dei protocolli relativi alla criminalità organizzata transnazionale di cui lo Stato esportatore è parte.

2. Lo Stato Parte esportatore valuta inoltre se possono essere adottate delle misure per ridurre i rischi identificati alle lettere a e b nel paragrafo 1, come ad esempio misure per accrescere la fiducia reciproca o programmi sviluppati e concordati congiuntamente fra gli Stati esportatori e importatori.

3. Se, dopo aver condotto tale valutazione e aver esaminato le misure di mitigazione disponibili, lo Stato Parte esportatore ritiene che vi sia il rischio rilevante che si presenti una delle conseguenze negative previste dal paragrafo 1, lo Stato Parte esportatore non autorizza l'esportazione.

4. Lo Stato Parte esportatore, nel formulare la propria valutazione, prende in considerazione il rischio che le armi convenzionali previste dall'articolo 2 paragrafo 1 o la merce prevista dagli articoli 3 e 4 possano essere utilizzate per commettere o facilitare gravi atti di violenza di genere o atti di violenza contro donne e bambini.

5. Ciascuno Stato Parte esportatore adotta misure per assicurare che ogni autorizzazione per l'esportazione di armi convenzionali previste dall'articolo 2 paragrafo 1 o di merce prevista dagli articoli 3 o 4 sia descritta nel dettaglio ed emessa prima dell'esportazione.

6. Ciascuno Stato Parte esportatore, su richiesta, mette a disposizione dello Stato Parte importatore e degli Stati Parte di transito o trasbordo appropriate informazioni relative all'autorizzazione in questione, ai sensi delle leggi, delle pratiche e delle politiche nazionali dello Stato esportatore.

7. Se, dopo la concessione di un'autorizzazione, uno Stato Parte esportatore dovesse venire a conoscenza di nuove informazioni rilevanti, è incoraggiato a riesaminare la sua autorizzazione dopo aver consultato, se opportuno, lo Stato importatore.

Art. 8 Importazione

1. Ciascuno Stato Parte importatore adotta misure per assicurare che siano fornite informazioni opportune e pertinenti, su richiesta e in conformità con la propria legislazione nazionale, allo Stato Parte esportatore, per assisterlo nel condurre la valutazione nazionale dell'esportazione ai sensi dell'articolo 7. Tali misure possono includere documentazione sull'utilizzo finale o sull'utilizzatore finale.

2. Ciascuno Stato Parte importatore adotta misure che gli permettono di regolare, ove necessario, l'importazione sotto la propria giurisdizione di armi convenzionali previste dall'articolo 2 paragrafo 1. Tali misure possono includere regimi di importazione.

3. Ciascuno Stato Parte importatore può richiedere informazioni allo Stato Parte esportatore su ogni autorizzazione di esportazione in sospeso o in corso in cui lo Stato Parte importatore risulta essere il Paese finale di destinazione.

Art. 9 Transito o trasbordo

Ciascuno Stato Parte adotta le misure opportune per regolare, ove necessario e possibile, il transito o il trasbordo sotto la propria giurisdizione e sul proprio territorio delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 paragrafo 1 conformemente al diritto internazionale pertinente.

Art. 10 Intermediazione

Ciascuno Stato Parte adotta, in conformità con le proprie leggi nazionali, misure per regolare le attività di intermediazione delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 paragrafo 1 nell'ambito della propria giurisdizione. Tali misure possono includere la richiesta agli intermediari di registrarsi od ottenere l'autorizzazione scritta prima di poter esercitare le attività di intermediazione.

Art. 11 Diversione

1. Ciascuno Stato Parte interessato dal trasferimento di armi convenzionali previste dall'articolo 2 paragrafo 1 adotta misure per prevenire la loro diversione.

2. Lo Stato Parte esportatore si impegna attraverso il proprio regime nazionale di controllo, istituito ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 2, a prevenire una diversione del trasferimento di armi convenzionali previste dall'articolo 2 paragrafo 1 valutando il rischio di diversione delle armi esportate e considerando l'adozione di misure di mitigazione del rischio come, ad esempio, misure per accrescere la fiducia reciproca o programmi sviluppati e concordati congiuntamente fra gli Stati esportatori e importatori. Altre misure di prevenzione possono includere, ove opportuno, la verifica delle parti interessate dall'esportazione, la richiesta di ulteriori documenti, certificati o garanzie, la non autorizzazione dell'esportazione o altre misure opportune.

3. Gli Stati Parte importatori, di transito, di trasbordo ed esportatori cooperano e si scambiano informazioni, in conformità con le rispettive leggi nazionali, ove opportuno e possibile, al fine di ridurre il rischio di diversione del trasferimento di armi convenzionali previste dall'articolo 2 paragrafo 1.

4. Se uno Stato Parte scopre una diversione di armi convenzionali ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1, che sono o erano oggetto di un trasferimento, adotta le misure opportune in conformità con le proprie leggi nazionali e il diritto internazionale, per impedire tale diversione. Tali misure possono includere l'allerta degli Stati Parte potenzialmente coinvolti, l'ispezione dei carichi di tali armi convenzionali ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1, l'adozione di misure di monitoraggio attraverso indagini e azioni penali.

5. Per poter meglio seguire e prevenire la diversione di armi convenzionali ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1, che sono o erano oggetto di un trasferimento gli Stati Parti sono incoraggiati a scambiarsi informazioni pertinenti su misure efficaci per affron-

tare la diversione. Tali informazioni possono riguardare attività illecite tra cui la corruzione, le rotte del commercio internazionale illecito, l'intermediazione illecita, le fonti di approvvigionamento illecito, i metodi di occultamento, i punti comuni di spedizione o le destinazioni utilizzate dai gruppi organizzati coinvolti nelle diversioni.

6. Gli Stati Parte sono incoraggiati a comunicare agli altri Stati Parte, attraverso il Segretariato, le misure adottate per affrontare la diversione di armi convenzionali trasferite ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1, che sono o erano oggetto di un trasferimento.

Art. 12 Conservazione dei documenti

1. Ciascuno Stato Parte tiene, in conformità con la propria legislazione e regolamentazione nazionale, dei registri nazionali delle autorizzazioni rilasciate per l'esportazione o delle effettive esportazioni di armi convenzionali previste dall'articolo 2 paragrafo 1.

2. Ciascuno Stato Parte è incoraggiato a tenere dei registri delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 paragrafo 1 che sono trasferite nel proprio territorio come destinazione finale o che sono state autorizzate a transitare o essere trasbordate nel territorio della propria giurisdizione.

3. Ciascuno Stato Parte è incoraggiato a indicare in tali registri, secondo il caso: la quantità, il valore, il modello o il tipo, i trasferimenti internazionali autorizzati delle armi convenzionali previste dall'articolo 2 paragrafo 1, i trasferimenti realmente effettuati e le informazioni sullo Stato o sugli Stati esportatori, importatori, di transito o di trasbordo, nonché sugli utilizzatori finali.

4. I registri sono conservati per un minimo di dieci anni.

Art. 13 Presentazione di rapporti

1. Ciascuno Stato Parte, entro il primo anno dall'entrata in vigore del presente Trattato per lo Stato Parte in questione ai sensi dell'articolo 22, fornisce al Segretariato un rapporto iniziale sulle misure adottate per attuare il presente Trattato, incluse le leggi nazionali, le liste di controllo nazionali ed altri regolamenti o misure amministrative. Se opportuno, ciascuno Stato Parte informa il Segretariato di ogni nuova misura adottata per l'attuazione del Trattato. I rapporti forniti sono messi a disposizione e distribuiti dal Segretariato agli Stati Parte.

2. Gli Stati Parte sono incoraggiati a comunicare agli altri Stati Parte, attraverso il Segretariato, informazioni sulle misure adottate che sono risultate efficaci per impedire la diversione di armi convenzionali ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1, che sono o erano oggetto di un trasferimento.

3. Ciascuno Stato Parte presenta annualmente al Segretariato entro il 31 maggio un rapporto relativo al precedente anno civile sulle esportazioni ed importazioni autorizzate o effettive di armi convenzionali ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1. I rapporti forniti sono messi a disposizione e distribuiti dal Segretariato agli Stati Parte. Il rapporto presentato al Segretariato può contenere le stesse informazioni fornite dallo Stato Parte ad altri dispositivi pertinenti delle Nazioni Unite, incluso il Registro ONU

delle armi convenzionali. I rapporti possono escludere informazioni commercialmente sensibili o riguardanti la sicurezza nazionale.

Art. 14 Applicazione

Ciascuno Stato Parte adotta le misure opportune per far applicare le leggi e i regolamenti nazionali che attuano i provvedimenti del presente Trattato.

Art. 15 Cooperazione Internazionale

1. Gli Stati Parte devono cooperare, compatibilmente con i rispettivi interessi in materia di sicurezza e le proprie leggi nazionali al fine di attuare efficacemente il presente Trattato.
2. Gli Stati Parte sono incoraggiati a facilitare la cooperazione internazionale, anche scambiando informazioni su questioni di interesse reciproco relative all'attuazione e applicazione del presente Trattato, in conformità con i rispettivi interessi in materia di sicurezza e le proprie leggi nazionali.
3. Gli Stati Parte sono incoraggiati a consultarsi, se opportuno, su questioni di interesse reciproco e a scambiarsi informazioni per promuovere l'attuazione del presente Trattato.
4. Gli Stati Parte sono incoraggiati a cooperare, in conformità con le proprie leggi nazionali, per favorire l'attuazione nazionale dei provvedimenti del presente Trattato, anche attraverso lo scambio di informazioni relative ad attività illecite e attori illeciti, nonché per prevenire ed eradicare la diversione di armi convenzionali di cui all'articolo 2 paragrafo 1.
5. Gli Stati Parte, laddove concordato e compatibilmente con le rispettive leggi nazionali, devono prestarsi il più possibile assistenza nelle indagini, nelle azioni penali e nei procedimenti giudiziari relativi a violazioni delle misure nazionali adottate in conformità con il presente Trattato.
6. Gli Stati Parte sono incoraggiati ad adottare misure sul piano nazionale e a cooperare per prevenire il trasferimento di armi convenzionali previste dall'articolo 2 paragrafo 1 che potrebbero essere oggetto di pratiche scorrette.
7. Gli Stati Parte sono incoraggiati a scambiarsi esperienze e informazioni sulle lezioni apprese riguardanti ogni aspetto del presente Trattato.

Art. 16 Assistenza Internazionale

1. Ai fini dell'attuazione del presente Trattato, ciascuno Stato Parte può richiedere assistenza, inclusa quella giuridica o legislativa, a sostegno dello sviluppo delle capacità istituzionali, e assistenza tecnica, materiale o finanziaria. Tale assistenza può includere la gestione delle scorte, i programmi di disarmo, la smobilitazione e la reintegrazione, leggi modello e pratiche efficaci per l'attuazione. Ciascuno Stato Parte in grado di farlo fornisce, su richiesta, tale assistenza.
2. Ciascuno Stato Parte può richiedere, offrire o ricevere assistenza tramite l'intermediazione, tra l'altro, delle Nazioni Unite, di organizzazioni internazionali, regio-

nali, subregionali o nazionali, di organizzazioni non-governative oppure a livello bilaterale.

3. Un fondo fiduciario volontario è istituito dagli Stati Parte per assistere gli Stati Parte richiedenti che necessitano di assistenza internazionale per l'attuazione del presente Trattato. Ciascuno Stato Parte è incoraggiato a contribuire a tale fondo.

Art. 17 Conferenza degli Stati Parte

1. Una Conferenza degli Stati Parte è convocata dal Segretariato provvisorio, istituito ai sensi dell'articolo 18, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Trattato e successivamente ogni qualvolta la Conferenza stessa lo stabilisca.

2. La Conferenza degli Stati Parte adotta per consenso il proprio regolamento interno durante la sua prima sessione.

3. La Conferenza degli Stati Parte adotta le regole finanziarie per garantire il proprio funzionamento e quelle che disciplinano il finanziamento di ogni organo sussidiario da essa istituito, nonché le disposizioni finanziarie che disciplinano il funzionamento del Segretariato. In ciascuna sessione ordinaria, essa adotta un bilancio per il periodo finanziario fino alla successiva sessione ordinaria.

4. La Conferenza degli Stati Parte:

- a) controlla l'attuazione del presente Trattato, inclusi gli sviluppi nel settore delle armi convenzionali;
- b) esamina e adotta raccomandazioni relative all'attuazione e al funzionamento del presente Trattato, in particolare riguardo alla promozione della sua universalità;
- c) esamina le proposte di emendamento al presente Trattato, ai sensi dell'articolo 20;
- d) esamina tutte le questioni derivanti dall'interpretazione del presente Trattato;
- e) esamina e determina le mansioni e il bilancio del Segretariato;
- f) esamina l'istituzione di ogni organo sussidiario che può essere necessario per migliorare il funzionamento del presente Trattato; e
- g) svolge ogni altra funzione compatibile con il presente Trattato.

5. Le riunioni straordinarie della Conferenza degli Stati Parte possono aver luogo ogni qualvolta la stessa lo consideri necessario o su richiesta scritta di uno Stato Parte, a condizione che la richiesta sia sostenuta da almeno due terzi degli Stati Parte.

Art. 18 Segretariato

1. Il presente Trattato istituisce un Segretariato per assistere gli Stati Parte nell'attuazione efficace dello stesso. In attesa della prima riunione della Conferenza degli Stati Parte, un Segretariato provvisorio è responsabile per le funzioni amministrative previste dal presente Trattato.

2. Il Segretariato dispone di adeguato personale. I suoi collaboratori hanno le competenze necessarie per assicurarne il corretto funzionamento come descritto nel paragrafo 3.

3. Il Segretariato è responsabile nei confronti degli Stati Parte. All'interno di una struttura essenziale, il Segretariato si assume le seguenti responsabilità:

- a) ricevere, mettere a disposizione e distribuire i rapporti come prescritto dal presente Trattato;
- b) tenere e mettere a disposizione degli Stati Parte la lista dei punti di contatto nazionali;
- c) facilitare l'incontro tra domanda e offerta di assistenza per l'attuazione del Trattato e promuovere la cooperazione internazionale come richiesto;
- d) facilitare il lavoro della Conferenza degli Stati Parte, anche adottando i provvedimenti per le riunioni previste dal presente Trattato e fornendo i servizi necessari; e
- e) svolgere qualunque altra funzione decisa dalla Conferenza degli Stati Parte.

Art. 19 Risoluzione delle controversie

1. Gli Stati Parte si consultano e, di comune accordo, cooperano per giungere alla risoluzione di ogni controversia che possa sorgere tra loro riguardo all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato, anche attraverso negoziati, intermediazione, conciliazione, risoluzione giudiziaria o altri mezzi pacifici.

2. Gli Stati Parte possono, di comune accordo, ricorrere alla procedura di arbitrato per risolvere ogni controversia sorta tra loro riguardo all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato.

Art. 20 Emendamenti

1. Sei anni dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, ogni Stato Parte può proporre degli emendamenti. In seguito, gli emendamenti proposti possono essere esaminati dalla Conferenza degli Stati Parte solo ogni tre anni.

2. Ogni proposta di emendamento al presente Trattato è presentata per iscritto al Segretariato, il quale la distribuisce a tutti gli Stati Parte almeno 180 giorni prima della successiva riunione della Conferenza degli Stati Parte nella quale gli emendamenti possono essere esaminati in conformità con il paragrafo 1. L'emendamento viene esaminato alla successiva Conferenza degli Stati Parte nella quale l'emendamento può essere esaminato in conformità con il paragrafo 1 se, entro i 120 giorni successivi alla trasmissione del testo da parte del Segretariato, la maggioranza degli Stati Parte ha notificato al Segretariato il proprio accordo all'esame della proposta.

3. Gli Stati Parte fanno ogni sforzo possibile per raggiungere un consenso su ciascun emendamento. Se nonostante gli sforzi profusi non viene raggiunto nessun accordo, l'emendamento è adottato, in ultima istanza, con il consenso di tre quarti degli Stati Parte presenti e votanti alla riunione della Conferenza degli Stati Parte. Ai fini del presente articolo, per Stati Parte presenti e votanti si intendono gli Stati Parte presenti

alla riunione che esprimono un voto a favore o contrario. Il Depositario comunica a tutti gli Stati Parte ogni emendamento adottato.

4. Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 3 entra in vigore per ciascuno Stato Parte che ha depositato il proprio strumento di accettazione per tale emendamento 90 giorni dopo che la maggioranza degli Stati che erano parte del Trattato al momento dell'adozione dell'emendamento hanno depositato i loro strumenti di accettazione presso il Depositario. Successivamente l'emendamento entra in vigore per ogni altro Stato Parte 90 giorni dopo la data di deposito del loro strumento di accettazione dell'emendamento.

Art. 21 Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1. Il presente Trattato è aperto alla firma di tutti gli Stati presso la sede delle Nazioni Unite, a New York, dal 3 giugno 2013 fino alla sua entrata in vigore.

2. Il presente Trattato è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte di ciascuno Stato firmatario.

3. Dopo la sua entrata in vigore, il presente Trattato è aperto all'adesione da parte di tutti gli Stati non firmatari.

4. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Depositario.

Art. 22 Entrata in vigore

1. Il presente Trattato entra in vigore 90 giorni dopo la data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione o approvazione presso il depositario.

2. Per ogni Stato che deposita i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, quest'ultimo entra in vigore 90 giorni dopo la data di deposito da parte dello Stato del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Art. 23 Applicazione a titolo provvisorio

Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che applicherà a titolo provvisorio gli articoli 6 e 7 fino all'entrata in vigore del presente Trattato per lo Stato in questione.

Art. 24 Durata e recesso

1. Il presente Trattato ha durata illimitata.

2. Ciascuno Stato Parte ha il diritto, nell'esercizio della propria sovranità nazionale, di recedere dal presente Trattato. Deve darne notifica al Depositario, il quale informa tutti gli altri Stati Parte. La notifica può includere una spiegazione delle motivazioni del recesso e ha effetto 90 giorni dopo la ricezione della stessa da parte del Depositario, tranne nel caso in cui la notifica non indichi una data successiva.

3. Il recesso non libera lo Stato dagli obblighi derivanti dal presente Trattato, inclusi quelli finanziari, assunti al momento della firma del presente Trattato.

Art. 25 Riserve

1. Al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, ciascuno Stato Parte può formulare delle riserve, per quanto non siano incompatibili con gli obiettivi e le finalità del presente Trattato.
2. Ciascuno Stato Parte può ritirare la sua riserva in ogni momento tramite notifica in tal senso al Depositario.

Art. 26 Relazione con altri accordi internazionali

1. L'attuazione del presente Trattato non pregiudica gli obblighi assunti dagli Stati Parte in virtù di accordi internazionali esistenti o futuri di cui sono parte, purché tali obblighi siano compatibili con il presente Trattato.
2. Il presente Trattato non può essere citato come motivo per annullare gli accordi di cooperazione in materia di difesa conclusi tra Stati Parte del presente Trattato.

Art. 27 Depositario

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è il Depositario del presente Trattato.

Art. 28 Testi facenti fede

Il testo originale del presente Trattato, di cui le copie in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Fatto a New York, il 2 aprile 2013.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 20 giugno 2023⁶

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Afghanistan	29 luglio	2020 A	27 ottobre	2020
Albania	19 marzo	2014	24 dicembre	2014
Andorra	2 dicembre	2022	2 marzo	2022
Antigua e Barbuda	12 agosto	2013	24 dicembre	2014
Argentina	25 settembre	2014	24 dicembre	2014
Australia	3 giugno	2014	24 dicembre	2014
Austria	3 giugno	2014	24 dicembre	2014
Bahamas	25 settembre	2014	24 dicembre	2014
Barbados	20 maggio	2015	18 agosto	2015
Belgio*	3 giugno	2014	24 dicembre	2014
Belize	19 marzo	2015	17 giugno	2015
Benin	7 novembre	2016	5 febbraio	2017
Bosnia ed Erzegovina	25 settembre	2014	24 dicembre	2014
Botswana	7 giugno	2019 A	5 settembre	2019
Brasile	14 agosto	2018	12 novembre	2018
Bulgaria	2 aprile	2014	24 dicembre	2014
Burkina Faso	3 giugno	2014	24 dicembre	2014
Camerun	18 giugno	2018	16 settembre	2018
Canada	19 giugno	2019 A	17 settembre	2019
Capo Verde	23 settembre	2016	22 dicembre	2016
Ceca, Repubblica	25 settembre	2014	24 dicembre	2014
Centrafricana, Repubblica	7 ottobre	2015 A	5 gennaio	2016
Ciad	25 marzo	2015	23 giugno	2015
Cile	18 maggio	2018	16 agosto	2018
Cipro	10 maggio	2016	18 agosto	2016
Cina	6 luglio	2020 A	4 ottobre	2020
Hong Kong	6 luglio	2020	4 ottobre	2020
Macao	6 luglio	2020	4 ottobre	2020
Corea del Sud	28 novembre	2016	26 febbraio	2017
Costa d'Avorio	26 febbraio	2015	27 maggio	2015
Costa Rica	25 settembre	2013	24 dicembre	2014
Croazia	2 aprile	2014	24 dicembre	2014
Danimarca ^a	2 aprile	2014	24 dicembre	2014
Dominica	21 maggio	2015	19 agosto	2015
Dominicana, Repubblica	7 agosto	2014	24 dicembre	2014
El Salvador	2 aprile	2014	24 dicembre	2014
Estonia	2 aprile	2014	24 dicembre	2014
Filippine	24 marzo	2022	22 giugno	2022
Finlandia	2 aprile	2014	2 aprile	2014

⁶ RU 2015 595, 1291, 2733; 2016 423, 1747, 4189; 2018 2549; 2019 373, 3431; 2020 3521; 2023 321. Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» (www.fedlex.admin.ch/it/treaty).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Francia	2 aprile	2014	24 dicembre	2014
Gabon	21 settembre	2022	20 dicembre	2022
Georgia	23 maggio	2016	21 agosto	2016
Germania	2 aprile	2014	24 dicembre	2014
Ghana	22 dicembre	2015	21 marzo	2016
Giamaica	3 giugno	2014	24 dicembre	2014
Giappone	9 maggio	2014	24 dicembre	2014
Grecia	29 febbraio	2016	29 maggio	2016
Grenada	21 ottobre	2013	24 dicembre	2014
Guatemala	12 luglio	2016	10 ottobre	2016
Guinea	21 ottobre	2014	24 dicembre	2014
Guinea-Bissau	22 ottobre	2018	20 gennaio	2019
Guyana	4 luglio	2013	24 dicembre	2014
Honduras	1° marzo	2017	30 maggio	2017
Irlanda	2 aprile	2014	24 dicembre	2014
Islanda	2 luglio	2013	24 dicembre	2014
Italia	2 aprile	2014	24 dicembre	2014
Kazakistan*	8 dicembre	2017 A	8 marzo	2018
Lesotho	25 gennaio	2016	24 aprile	2016
Lettonia	2 aprile	2014	24 dicembre	2014
Libano	9 maggio	2019	7 agosto	2019
Liberia	21 aprile	2015	20 luglio	2015
Liechtenstein*	16 dicembre	2014	24 dicembre	2014
Lituania	18 dicembre	2014	24 dicembre	2014
Lussemburgo	3 giugno	2014	24 dicembre	2014
Macedonia del Nord	6 marzo	2014	24 dicembre	2014
Madagascar	22 settembre	2016	21 dicembre	2016
Maldivi	27 settembre	2019 A	26 dicembre	2019
Mali	3 dicembre	2013	24 dicembre	2014
Malta	2 aprile	2014	24 dicembre	2014
Mauritania	23 settembre	2015	22 dicembre	2015
Maurizio	23 luglio	2015 A	21 ottobre	2015
Messico	25 settembre	2013	24 dicembre	2014
Moldova	28 settembre	2015	27 dicembre	2015
Monaco	30 giugno	2016 A	28 settembre	2016
Montenegro	18 agosto	2014	24 dicembre	2014
Mozambico	14 dicembre	2018	14 marzo	2019
Namibia	28 aprile	2020	27 luglio	2020
Niger	24 luglio	2015	22 ottobre	2015
Nigeria	12 agosto	2013	24 dicembre	2014
Niue	6 agosto	2020 A	4 novembre	2020
Norvegia	12 febbraio	2014	24 dicembre	2014

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Nuova Zelanda* ^b	2 settembre	2014	24 dicembre	2014
Paesi Bassi	18 dicembre	2014	14 dicembre	2014
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	18 dicembre	2014	24 dicembre	2014
Palau	8 aprile	2019	7 luglio	2019
Palestina	29 dicembre	2017 A	29 marzo	2018
Panama	11 febbraio	2014	24 dicembre	2014
Paraguay	9 aprile	2015	8 luglio	2015
Perù	16 febbraio	2016	16 maggio	2016
Polonia	17 dicembre	2014	24 dicembre	2014
Portogallo	25 settembre	2014	24 dicembre	2014
Regno Unito	2 aprile	2014	24 dicembre	2014
Romania	2 aprile	2014	24 dicembre	2014
Saint Kitts e Nevis	15 dicembre	2014	24 dicembre	2014
Saint Lucia	25 settembre	2014	24 dicembre	2014
Saint Vincent e Grenadine	3 giugno	2014	24 dicembre	2014
Samoa	3 giugno	2014	24 dicembre	2014
San Marino	29 luglio	2015	27 ottobre	2015
São Tomé e Príncipe	28 luglio	2020	26 ottobre	2020
Seicelle	2 novembre	2015	31 gennaio	2016
Senegal	25 settembre	2014	24 dicembre	2014
Serbia	5 dicembre	2014	24 dicembre	2014
Sierra Leone	12 agosto	2014	24 dicembre	2014
Slovacchia	2 aprile	2014	24 dicembre	2014
Slovenia	2 aprile	2014	24 dicembre	2014
Spagna	2 aprile	2014	24 dicembre	2014
Sudafrica	22 dicembre	2014	24 dicembre	2014
Suriname	19 ottobre	2018	17 gennaio	2019
Svezia	16 giugno	2014	24 dicembre	2014
Svizzera*	30 gennaio	2015	30 aprile	2015
Togo	8 ottobre	2015	6 gennaio	2016
Trinidad e Tobago	25 settembre	2013	24 dicembre	2014
Tuvalu	4 settembre	2015	3 dicembre	2015
Ungheria	2 aprile	2014	24 dicembre	2014
Uruguay	25 settembre	2014	24 dicembre	2014
Zambia	20 maggio	2016	18 agosto	2016

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: <http://treaties.un.org/> > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a Il Trattato non si applica alle Isole Färöer e alla Groenlandia.

^b Il Trattato non si applica al Tokélau.

Dichiarazioni della Svizzera

Il 30 gennaio 2015, la Svizzera ha depositato le seguenti dichiarazioni presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite:

Dichiarazione ad art. 23

Secondo l'articolo 23, la Svizzera dichiara che applicherà provvisoriamente gli articoli 6 e 7 fino all'entrata in vigore del Trattato sul commercio delle armi.

Dichiarazione ad art. 2 par. 2

La Svizzera ritiene che i termini «esportazione», «importazione», «transito», «trasbordo» e «intermediazione» dell'articolo 2 paragrafo 2 – tenuto conto dell'oggetto e dell'obiettivo del presente Trattato e secondo il significato comunemente attribuito a tali termini – implicano transazioni monetarie o non monetarie, come donazioni, prestiti e locazioni. Alle attività indicate da queste transizioni, si applicano quindi le disposizioni del Trattato.

Dichiarazione ad art. 6 par. 3

La Svizzera ritiene che la frase «gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949, attacchi diretti a obiettivi o soggetti civili protetti in quanto tali o altri crimini di guerra definiti come tali dagli accordi internazionali di cui lo Stato è parte» dell'articolo 6 paragrafo 3 si riferisce ad atti commessi sia in conflitti armati internazionali che in conflitti armati non internazionali, e include in particolare le violazioni gravi di cui all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 1949 e i crimini di guerra descritti come tali da altri accordi di cui gli Stati sono parte: la Convenzione IV dell'Aja del 1907⁷ e il relativo regolamento, i protocolli aggiuntivi del 1977⁸ alle Convenzioni di Ginevra e lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale del 1998⁹.

Dichiarazione ad art. 6 par. 3

La Svizzera ritiene che il termine «conoscenza» dell'articolo 6 paragrafo 3 – tenuto conto dell'oggetto e dell'obiettivo del presente Trattato e secondo il significato comunemente attribuito al termine – implica che lo Stato Parte non autorizzerà il trasferimento se dispone di informazioni affidabili, le quali permettono di avere dei validi motivi di credere che le armi o i beni possano essere impiegati per commettere uno dei crimini elencati nell'articolo.

Dichiarazione ad art. 7 par. 3

La Svizzera ritiene che il termine «rischio rilevante» dell'articolo 7 paragrafo 3 – tenuto conto dell'oggetto e dell'obiettivo del presente Trattato e secondo il significato del termine comunemente attribuito in tutte le versioni linguistiche del medesimo –

⁷ RS 0.515.112

⁸ RS 0.518.521; 0.518.522; 0.518.523

⁹ RS 0.312.1

implica un obbligo dello Stato Parte a negare l'autorizzazione all'esportazione se ritiene più probabile il verificarsi, che non il non verificarsi, di una delle conseguenze negative di cui al paragrafo 1, anche dopo aver valutato i possibili effetti di misure di attenuazione dei rischi.

Dichiarazione ad art. 26 par. 2

La Svizzera ritiene che l'articolo 26 paragrafo 2 ha lo scopo di assicurare che, in una controversia di diritto privato, il presente Trattato non venga invocato come motivo per dichiarare nulli accordi internazionali di cooperazione esistenti o futuri in materia di difesa tra gli Stati Parte. Di conseguenza, il presente Trattato rimane valido per ogni Stato Parte indipendentemente dagli obblighi derivanti da un eventuale accordo di cooperazione in materia di difesa, conformemente alla Convenzione di Vienna del 1969¹⁰ sul diritto dei trattati.

¹⁰ RS 0.111